

## Un quesito sulla bruciatura di imballaggi di polistirolo in campagna, autosmaltimento e reati connessi

**Domanda:** Sono un agente di polizia giudiziaria, ho un po' di difficoltà nel capire l'articolo concernente l'autosmaltimento illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06): per quale fattispecie potrei applicarlo? Io opero in campagna e di solito abbiamo la problematica di agricoltori che sistematicamente bruciano il polistirolo che contiene le piantine per la semina; si potrebbe applicare l'articolo in detta circostanza? Per applicarlo, l'autore del reato deve essere necessariamente una persona giuridica? Può concorrere con l'art. 674 del c.d. getto pericoloso di cose?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** Il tema della bruciatura di rifiuti agricoli in campagna, con particolare riferimento al caso di grandi cumuli di patate, è stato affrontato in un articolo specifico pubblicato oggi sulla nostra testata on line a firma del Dott. Maurizio Santoloci. In questa sede, per rispondere al quesito sopra formulato (che spesso ci viene trasmesso da diversi lettori) - che richiama espressamente l'autosmaltimento - richiamiamo una nostra elaborazione già più volte espressa su questo sito. Ed è bene, in premessa, fare chiarezza su cosa si intende per "autosmaltimento" e sulla relativa disciplina.

Ricordiamo come l'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 disponga che: *"Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti."*

Il comma 2 del medesimo art. 188 prevede poi che il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 D.Lgs. n. 152/2006.

Pertanto, mentre i **rifiuti urbani** debbono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, per i **rifiuti speciali** il produttore o il detentore possono avvalersi anche di forme di autosmaltimento (ed

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

anzi l'autosmaltimento viene messo al primo posto tra le iniziative a carico dei produttori/detentori di rifiuti speciali).

Ma cosa si intende per autosmaltimento? Il decreto legislativo n. 152/2006, parte quarta, non ci fornisce una definizione di "autosmaltimento dei rifiuti", tuttavia si può fare riferimento a quanto indicato all'art. 215 dello stesso decreto per cui per "autosmaltimento" si deve intendere le attività di smaltimento di rifiuti effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi. Le attività di autosmaltimento – come le attività di smaltimento effettuate da soggetti terzi – debbono essere comunque autorizzate. A tal riguardo il comma 6 dell'art. 215 D.Lgs. n. 152/2006 dispone che: *"Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti."*; pertanto le attività di autosmaltimento di **rifiuti pericolosi e le discariche** possono essere autorizzate solo seguendo la **procedura ordinaria** (e dunque i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento di rifiuti devono ottenere una autorizzazione espressa presentando apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale alla domanda deve essere altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini.).

Per le attività di autosmaltimento di **rifiuti non pericolosi** l'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede, invece, una **procedura semplificata**; per cui tali attività possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività inoltrata alla Provincia territorialmente competente. Alla comunicazione di inizio attività va allegata una relazione da cui deve risultare il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche adottate secondo le indicazioni dell'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006; queste norme tecniche, devono, in particolare, prevedere:

- a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
- b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
- c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
- d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
- e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.

Ne consegue quindi che questa procedura semplificata si applica solo a rifiuti preventivamente e specificatamente "individuati" e disciplinati da appositi decreti ministeriali.

Orbene vi è da evidenziare che, mentre per l'accesso alle procedure semplificate per le attività di recupero sono stati emanati gli appositi decreti ministeriali già in vigore del D.Lgs. n. 22/1997 (e pertanto, in attesa di un aggiornamento della disciplina tecnica, si può applicare per il recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi il D.M. 5 febbraio 1998 e per quelli pericolosi il D.M. 12 giugno 2002 n. 161), per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi non sono ancora mai stati emanati i decreti ministeriali che devono dettare le norme tecniche per poter accedere alla procedura semplificata.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

In merito proprio a tale questione la Corte di Cassazione ha, dunque, affermato che: *«L'autosmaltimento, a norma dell'articolo 32, può essere effettuato decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio attività alla provincia a condizione però che siano rispettate le norme tecniche dettate per tale attività dal Governo in persona dei Ministri competenti (Ambiente, Industria, Commercio, Artigianato ecc.). I decreti ministeriali devono individuare per ciascun tipo di attività le quantità di rifiuti, i procedimenti, i metodi e le condizioni di smaltimento. Senza l'adozione dei decreti ministeriali non è possibile avvalersi della procedura semplificata e l'interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione. Ora, mentre per le attività di recupero di cui all'articolo 33 sono stati adottati decreti ministeriali, analoga iniziativa non è stata assunta per l'autosmaltimento. L'imputato quindi non poteva avvalersi della procedura semplificata.*

(...)

*La disciplina anzidetta non ha subito modificazioni più favorevoli per l'imputato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006.* » [cit. Corte di Cassazione Pen. – Sez. III – sentenza del 18 dicembre 2006, n. 41290]; pertanto, in tema di gestione dei rifiuti, l'attività di autosmaltimento non può essere effettuata con procedura semplificata, ai sensi dell'art. 215 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, atteso che per tale tipo di attività non risultano adottati i decreti ministeriali contenenti le previste norme tecniche, è quindi necessario ottenere la preventiva autorizzazione in procedura ordinaria anche per le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi<sup>1</sup>.

Abbiamo dunque visto che l'attività di autosmaltimento riguarda i rifiuti speciali e che per poterla esercitare è necessario essere autorizzati e deve, quindi, essere svolta in modo controllato nel rispetto delle prescrizioni di legge ed a tutela della salubrità dell'ambiente.

Per quanto concerne il caso illustrato dal nostro lettore, il bruciare in modo sistematico ed incontrollato, in campo aperto, polistirolo è evidente che è una prassi invece del tutto illegale che contrasta con l'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

Ricordiamo come l'art. 256 delinea il nodo centrale del sistema sanzionatorio in ordine alle attività di "gestione" di rifiuti non autorizzate. Vediamolo:

256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

*1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

---

<sup>1</sup> Per cui la prassi adottata da alcune Province di autorizzare in procedura semplificata le attività di autosmaltimento facendo riferimento alle norme tecniche del D.M. 5 febbraio 1998 – che ricordiamo sono quelle dettate esclusivamente per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata – o a norme tecniche dettate da leggi regionali o, comunque, richiamando altri provvedimenti, è da ritenersi, alla luce di quanto anche sottolineato dalla stessa Suprema Corte, non legittima.

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*
3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Come appare evidente si tratta di una *norma-contenitore* che presenta le *sanzioni base* per tutto il complesso ed articolato sistema di gestione dei rifiuti che si articola nelle quattro fasi fondamentali delineate dalla disciplina di settore (raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento).

Di conseguenza, salvo i casi specifici espressamente codificati (come ad esempio la discarica abusiva o l'abbandono di rifiuti che hanno una propria sanzione specifica), per individuare la sanzione in ordine alla miriade di casi concreti di piccole e grandi illegalità quotidiane è necessario di volta in volta collocare il fatto specifico entro la cornice generale di questo sistema sanzionatorio. Qualificando caso per caso quel fatto specifico come una delle attività di "gestione" illegale.

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Vediamo un esempio concreto afferente a quello citato dal lettore: nel perimetro di un'azienda vengono bruciati sistematicamente i rifiuti derivanti dal ciclo produttivo. La norma non prevede in modo espresso questo caso a livello sanzionatorio. Si deve dunque riportare il caso stesso nella previsione generale dell'art. 256 ed individuare la specifica attività di "gestione" attuata in modo illegale.

Osserviamo che nel concetto di "smaltimento" l'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 prevede la pratica dell'"incenerimento a terra". Una pratica regolare e legale se effettuata in appositi impianti autorizzati, ma illegale se realizzata in proprio da un'azienda o un privato. Ecco, dunque, che il fatto accertato è tecnicamente un "incenerimento a terra" realizzato in modo illegale; e dunque un'operazione di "smaltimento" non autorizzata. Di conseguenza, l'illecito relativo sarà quello di aver effettuato un'attività di smaltimento non autorizzata mediante incenerimento a terra di rifiuti di propria produzione (art. 256, comma 1).

Il reato disposto dall'art. 256, comma 1, del D. Lgs, n. 152/2006 si applica poi a "chiunque" eserciti una attività di gestione dei rifiuti in assenza di autorizzazione. Ciò significa che la norma sanzionatoria non ha come destinatari unicamente soggetti che esercitano professionalmente l'attività di raccolta, trasporto recupero e smaltimento dei rifiuti, ma si rivolge a qualsiasi soggetto – quindi anche ai privati - che si trovano ad esercitare un'attività di gestione dei rifiuti.

Come infatti ha sottolineato anche la Corte di Cassazione: «...il reato di attività di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da soggetti esercenti professionalmente una attività di gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che può essere pertanto commesso anche da chi esercita attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004 Rv. 227956).

*E ciò in relazione all'inequivocabile significato dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo citato.*

*Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce dell'art. 256 del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la formulazione della norma precedente.* » [così Corte di Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 1° marzo 2007 n. 8679. Si veda anche Corte di Cassazione Penale – Sezione III – sentenza del 22 giugno 2007, n. 24731].

In merito all'art. 674 del codice penale (Getto pericoloso di cose) ricordiamo che esso punisce, tra l'altro, chiunque nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a offendere o imbrattare o molestare persone. Naturalmente non solo aziende ma anche privati. E' un reato di pericolo e dunque non è necessario dimostrare il danno concreto (peraltro molestia alle persone) ma basta dimostrare la potenzialità dell'esistenza di tale danno per un numero indeterminato di persone.

La Corte di Cassazione ha precisato che: «Per il reato di getto pericoloso di cose... tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati.» [Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 14 novembre 2008, n. 42533], pertanto, se ne ricorrono i presupposti, ben può concorrere il

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

reato di cui all'art. 674 c.p. con il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Orbene, nei casi in cui i fumi provengano da attività non autorizzata o addirittura *contra legem* per la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. sarà sufficiente dimostrare l'astratta idoneità dei fumi a recare fastidio o molestia alle persone [si veda in questo senso Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 18 giugno 2007, n. 23793, ove è stato condannato l'amministratore di una società per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso con il reato di cui all'art. 674 c.p. poiché smaltiva in mancanza della prescritta autorizzazione rifiuti speciali pericolosi provenienti dal ciclo di lavorazione della ditta, tra cui imballaggi vari, plastica, latte di vernici, solventi, smalti e gomme, ponendoli nel cassone di un camion e appiccandovi il fuoco).

*Publicato il 25 agosto 2010*

Per un approfondimento sulle tematiche di diritto ambientale in materia di rifiuti  
Segnaliamo il volume **"Rifiuti Solidi e Liquidi"**  
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – "Diritto all'ambiente – Edizioni"  
(<http://www.dirittoambientededizioni.net/>)



---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*